

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al corso di laurea in matematica è necessario il possesso di un Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Sono altresì necessarie: una buona conoscenza delle nozioni di base della Matematica, buone capacità di ragionamento logico-deduttivo e di comprensione verbale.

Potrebbe inoltre essere prevista la programmazione locale degli accessi: in questo caso, il numero di studenti ammissibili e le modalità di svolgimento della selezione, saranno resi pubblici attraverso uno specifico bando di concorso.

Modalità di ammissione

Per l'accesso al corso di studio è previsto un test obbligatorio finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze previste. I criteri e le modalità di svolgimento del test saranno resi noti annualmente sul sito di corso di studio. Qualora lo studente non dovesse superare il test d'accesso, gli sarà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che potrà assolvere con l'acquisizione di almeno 24 CFU superando esami che comportino una valutazione in trentesimi durante il 1° anno di corso.

Gli studenti che non dovessero assolvere l'OFA entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo, saranno iscritti al 1° anno di corso in qualità di ripetenti e non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno all'A2, che si considererà verificato con il superamento dell'idoneità linguistica di livello B1 prevista tra gli esami del corso di studio.

Il superamento dell'idoneità linguistica è propedeutico agli esami previsti dal corso di laurea negli anni successivi.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla competente struttura didattica e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non sono previsti curricula. È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, entro i termini determinati annualmente dalla competente struttura didattica e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli obiettivi formativi del corso di studio. Verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente tramite il portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato Piano Didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve fare richiesta al Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma svolto - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del

corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: 1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: - nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; - per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; - per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; - per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella verifica della capacità del laureando di esporre e di discutere con chiarezza e padronanza i risultati di un progetto scientifico o di un proprio elaborato connesso con una attività di documentazione e di approfondimento relativamente a risultati già presenti nella letteratura scientifica.

Il laureando individua un docente interno al Corso di Studio o dell'Ateneo di Bologna e sotto la sua supervisione prepara un elaborato di approfondimento su un argomento inerente il percorso di studi. L'elaborato viene poi esposto e discusso dal candidato davanti ad una commissione formata da docenti del Corso di Studi.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 11/01/2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.